



COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N ° 22 del 30/07/2015

OGGETTO : **Imposta Unica Comunale (IUC – componente TASI -) Approvazione Aliquote esercizio 2015.**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO**, alle ore **19,30**, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria ed urgente in prima convocazione, convocata dal Sindaco con avvisi del **24/07/2015**, Prot. n. **3888**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori :

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
PALLARIA	Domenico Maria	Sindaco		X
SERRATORE	Barbara Ornella	“	X	
FRIJIA	Giuseppe	“	X	
MAIELLO	Antonio	“	X	
PELLEGRINO	Salvatore	“	X	
MAIELLO	Patrizia Giovanna	“	X	
DEVITO	Roberto	“	X	
GALATI	Francesco		X	
SERRAO	Vincenzo	“	X	
DE NISI	Immacolata V. za	“	X	
SORRENTI	Roberto	“		X
TOTALI		N ° 09	N ° 02	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Paolo Lo Moro. Il Dr. Roberto DEVITO, nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l'argomento ed invita il Vice Sindaco a relazionare.

Interviene il Vice Sindaco, dott.ssa **Patrizia Maiello**, la quale ribadisce quanto già precisato nel suo intervento introduttivo all'addizionale comunale all'IRPEF. Nulla è cambiato sul fronte della TASI. L'Amministrazione, pur a fronte di una situazione finanziaria difficoltosa, è riuscita a non variare le aliquote dell'IMU e della TASI. Chiede pertanto se ci sono richieste di chiarimenti da parte dei Consiglieri.

Interviene il Cons. **Vincenzo Serrao**, ponendo la seguente domanda: è possibile diminuire la TASI fino ad abolirla?

Il Segretario Comunale chiarisce se, esistendo le condizioni di Bilancio, la TASI può essere di fatto disapplicata.

Interviene il Vice Sindaco, dott.ssa **Patrizia Maiello**, la quale si richiama all'intervento del Cons. Pellegrino in sede di discussione dell'addizionale comunale all'IRPEF, nel senso che la volontà dell'Amministrazione di attenuare la pressione fiscale deve andare a contropiede con la realtà finanziaria in cui versa l'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il dibattito di cui sopra;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
-

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 31.07.2014, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data odierna, dotata della clausola di immediata eseguibilità e relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria;

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità di uso abitativo)	ESENTATE (legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1, comma 707)– Esenzione IMU prima casa
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6 per mille . La detrazione prevista è di € 200,00 da ripartire in proporzione alla quota di possesso in caso di immobile cointestato.
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (si applica quanto previsto dall'art.6 lettera b) Regolamento IUC componente IMU approvato con Delibera di C.C.n.7 del 23/06/2014.	Assimilate all'abitazione principale
Altri immobili	8,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTATI (legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1, comma 708)
Terreni agricoli	7,6 per mille
Aree fabbricabili	8,6 per mille

RILEVATO CHE:

- il comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

- al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, tutela del patrimonio artistico e culturale, servizi cimiteriali, servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico, di illuminazione pubblica, servizi socio-assistenziali, di protezione civile, servizi di tutela degli edifici ed aree comunali ed altro, per un importo stimato in circa € 348.000,00, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2015 delle seguenti aliquote TASI, confermativa di quelle previste per l'esercizio 2014:

- 1) **aliquota 2 per mille per abitazione principale e relative pertinenze;**
- 2) **aliquota 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;**
- 3) **aliquota 1 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale D immobili produttivi;**
- 4) **aliquota 2 per mille per tutti i restanti fabbricati e aree edificabili;**

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il Decreto Min. Interno del 13 maggio 2015, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 30 luglio 2015;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO l'allegato parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49/1° comma del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

CON VOTI favorevoli sette, contrari 2 (Serrao e De Nisi)

D E L I B E R A

Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2015 le seguenti aliquote della TASI, confermativa di quelle previste per l'esercizio 2014:

- 1. aliquota 2 per mille per abitazione principale e relative pertinenze;**
- 2. aliquota 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;**
- 3. aliquota 1 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale D immobili produttivi;**
- 4. aliquota 2 per mille per tutti i restanti fabbricati e aree edificabili;**

Di dare atto che il gettito della TASI, stimato in circa 348.000,00, è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SERVIZIO	COSTI TOTALI
pubblica sicurezza e vigilanza;	//
tutela del patrimonio artistico e culturale;	//
servizi cimiteriali;	€ 1.500,00
servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico;	€ 11.000,00
illuminazione pubblica;	€ 250.000,00

servizi socio-assistenziali;	€ 37.000,00
servizi di protezione civile;	//
servizi di tutela degli edifici ed aree comunali;	€14.000,00
altro.	35.000,00
TOTALE	348.000,00

Di dare atto che gli articoli 3 e 7 del Regolamento, stabiliscono ai fini dell'applicazione delle riduzioni, quanto segue:

Art. 7

a) *“Viene riconosciuta una riduzione del 20 % per le abitazioni occupate (limitatamente ad una sola di esse) dai soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, fuori dal territorio comunale”.*

Art.3, comma 4:

b) ai fini del riparto del carico tributario tra occupante dell'immobile e possessore dei diritti reali sullo stesso quanto segue: *“Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 % per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.”*

Di dare atto, in esito a quanto sopra, che per l'anno 2015 le scadenze del tributo sono fissate in n. 2 (due) rate; e precisamente la prima, entro il 16 ottobre, e la seconda, entro il 16 dicembre;

Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Di prendere atto che l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013 prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000 con separata votazione riportante il seguente esito: favorevoli sette, contrari 2 (Serrao e De Nisi).

<p><i>D. L.vo 18/08/2000, n. 267 art. 49</i></p> <p>UFFICIO AMMINISTRATIVO</p> <p><i>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</i></p> <p><i>Il Responsabile dell'Area</i></p>	<p><i>D. L.vo 18/08/2000, n. 267 artt. 49 e 153</i></p> <p><i>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</i></p> <p><i>Si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria.</i></p> <p><i>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</i></p>
---	---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Presidente
F.to : Dott. Roberto DEVITO

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Paolo Lo Moro

Relazione di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data **ODIERNA** all'Albo Pretorio dell'Ente per **15** giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, **31/07/2015**

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Paolo Lo Moro

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data **ODIERNA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, **31/07/2015**

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Paolo Lo Moro

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.
Curinga, **31/07/2015**

Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Lo Moro